



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 19 luglio 2021

IVA Cessione gratuita di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione

Consulenza giuridica n. 8 del 22 giugno 2021 dell'Agenzia Entrate.

Con tale consulenza l'AE ha risposto in merito alle disposizioni vigenti in materia di **cessione gratuita dei beni merce**, di cui all'articolo **16 della legge 19 agosto 2016, n. 166** cosiddetta "**legge antispreco**".

Un'associazione aveva chiesto di chiarire la portata interpretativa delle disposizioni vigenti in materia di cessione gratuita dei beni merce, in particolare:

come vada interpretata la locuzione, utilizzata con riferimento a numerose categorie di prodotti, "non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili";

se tale disposizione, rendendo inoperante la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 consenta di mantenere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto delle stesse.

In buona sostanza l'Associazione chiede conferma che il trattamento fiscale agevolativo in commento possa applicarsi alle erogazioni liberali di beni:

aventi imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo;

aventi un design superato e, quindi, invendibili a motivo del disegno, del colore, della forma, del materiale, quali quelli relativi alla passata stagione;

privi dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), ma non commercializzati per scelte aziendali che non investono le caratteristiche o le condizioni dei singoli prodotti.

L'AE ricorda che l'art. 16 "*persegue l'obiettivo di favorire " il recupero e la donazione" delle eccedenze alimentari, di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, nonché quello di contribuire alle limitazioni degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a "ridurre la produzione di rifiuti" e a "promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti."*

La stessa specifica che ai fini dell'applicazione dell'art. 16 il requisito individuato, ossia **la** presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi simili, non si riferisca alla locuzione «non più commercializzati», ma solo all'espressione « non idonei alla commercializzazione» e, per quanto concerne gli **altri motivi simili ammessi al beneficio**, l'agenzia ritiene che questi debbano riguardare **circostanze oggettive**, legate alle caratteristiche del prodotto, e quindi riscontrabili.

Trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell'IVA, non sia possibile effettuare un'interpretazione estensiva.

Pertanto ricadono nell'ambito applicativo i detti beni a condizione che:

siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b) (gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà;

siano ancora astrattamente idonei all'utilizzo;

non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita;

non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è necessario che vengano effettuati gli adempimenti procedurali previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

In tali casi, dunque, **la cessione gratuita dei beni sopra indicati non è soggetta a IVA**. Ne consegue che il donante conserva il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata la destinazione.